

20 APR 2020


Prot. N.  
Class. 01/97



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 17/04/2020

Prot. 300/A/2940/20/109/41



274301

OGGETTO: Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Proroga e sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Circolari illustrative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
  - AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
  - ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
  - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
  - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
  - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
  - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
  - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
  - AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Facendo seguito alla precedente nota n. Prot. 300/A/2342/20/109/41 del 26 marzo 2020 stesso oggetto, si trasmette la nota n. 0002394 del 16 aprile 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sostituisce integralmente la precedente nota n. 0001735 datata 23 marzo 2020, allegata alla nota cui la presente fa seguito.

\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgione



*Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 17/04/2020

Prot.300/A/2941/20/109/41



274302

Ai Direttori Generali Territoriali  
LORO SEDI

A tutti gli UMC  
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione Civile  
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36  
AOSTA

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Trasporti  
Turismo e Comunicazioni  
Direzione Trasporti  
Via Notarbartolo, 9  
PALERMO

All'Assessorato Regionale  
Turismo Commercio e Trasporti  
Direzione Compartimentale  
M.C.T.C. per la Sicilia  
Via Nicolò Garzilli, 34  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Comunicazioni e  
Trasporti Motorizzazione  
Lung'Adige San Nicolò, 14  
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione Traffico e Trasporti  
Palazzo Provinciale 3b  
Via Crispi, 10  
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del  
Friuli Venezia Giulia  
Servizi Motorizzazione Civile  
LORO SEDI

e, p. c.

Al Gabinetto  
dell' On.le Ministra  
SEDE

Al Ministero dell'Interno  
Servizio Polizia Stradale  
ROMA

**OGGETTO:** Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Proroga e sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e art. 37, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro di proroga di termini amministrativi e processuali) - Elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC.

*A seguito dell'ulteriore proroga di termini amministrativi prevista dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, di seguito si riporta il testo aggiornato della circolare prof. n. 1735 del 23 marzo 2020, che pertanto è da ritenersi interamente sostituita dalla presente.*

*Si coglie altresì l'occasione per aggiornare l'elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza, alla luce delle ulteriori integrazioni apportate con circolare prof. n. 10089 del 1° aprile 2020.*

*Tutti gli aggiornamenti sono stati evidenziati in grassetto.*

*Le richiamate circolari prof. n. 1735 del 23 marzo 2020 e prof. n. 10089 del 1° aprile 2020 debbono pertanto ritenersi totalmente sostituite dalla presente.*

oooooooooooooooooooo

Sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui artt. 92, comma 4, e 103, commi 1 e 2, **come modificati dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020)** recano disposizioni i cui effetti incidono sulla operatività degli UMC, così come di seguito si illustra.

Art. 103, comma 1 – Sospensione dei termini procedurali

A norma del comma 1 dell'art. 103, sono sospesi fino al **15 maggio** i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d'ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del **15 maggio 2020**.

Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni "adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati", per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del lavoro agile di cui all'art. 87 del medesimo decreto – legge n 18 del 2020, è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 maggio 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all'emergenza sanitaria in atto.

#### Art. 103, comma 2 – Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione

Il comma 2 dell'art. 103 prevede che: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Nell'ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.

In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:

- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art 92, comma 2, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, comma 1, c.d.s.;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.

Per l'effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

#### Art. 92, comma 4 – Differimento termini operazioni tecniche

Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "ope legis".

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Ancora, la sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell'art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall'art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

\*\*\*\*\*

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene altresì necessario aggiornare l'elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione.

Pertanto, a parziale modifica della circolare prot. n. 1565 del 17 marzo 2020, le attività indifferibili sono le seguenti:

1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);
2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
4. visite periodiche ATP limitatamente ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza della revisione in Italia;
8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
9. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;
10. **immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici.**

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(dott.ssa Speranzina De Matteo)

Firmato digitalmente da  
**Speranzina De Matteo**

0 = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
C = IT



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 26/03/2020

Prot.300/A/2342/20/109/41



273683

OGGETTO: Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Proroga e sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Circolari illustrative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Per opportuna conoscenza e documentazione si trasmettono le note Prot. 0001735 datata 23 marzo 2020 del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale e Prot. 0009487 datata 24 marzo 2020 della Direzione Generale per la Motorizzazione, riguardanti l'aggiornamento dell'elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC e la proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Cargione

pl





*Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

**Dipartimento Pubblica Sicurezza**



**Servizio Polizia Stradale**

Registrato il 26/03/2020

Prot.300/A/2341/20/109/41



273682

Ai Direttori Generali Territoriali  
LORO SEDI

A tutti gli UMC  
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione Civile  
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36  
AOSTA

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Trasporti  
Turismo e Comunicazioni  
Direzione Trasporti  
Via Notarbartolo, 9  
PALERMO

All'Assessorato Regionale  
Turismo Commercio e Trasporti  
Direzione Compartimentale  
M.C.T.C. per la Sicilia  
Via Nicolò Garzilli, 34  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Comunicazioni e  
Trasporti Motorizzazione  
Lung'Adige San Nicolò, 14  
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione Traffico e Trasporti  
Palazzo Provinciale 3b  
Via Crispi, 10  
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del  
Friuli Venezia Giulia  
Servizi Motorizzazione Civile  
LORO SEDI

e, p. c.

Al Gabinetto  
dell' On.le Ministra  
SEDE

Al Ministero dell'Interno  
Servizio Polizia Stradale  
ROMA

OGGETTO: Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Proroga e sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento dell'elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC.

Sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui artt. 92, comma 4, e 103, commi 1 e 2, recano disposizioni i cui effetti incidono sulla operatività degli UMC, così come di seguito si illustra.

Art. 103, comma 1 – Sospensione dei termini procedurali

A norma del comma 1 dell'art. 103, sono sospesi fino al 15 aprile i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d'ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020.

Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni *“adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”*, per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del *lavoro agile* di cui all'art. 87 del medesimo decreto – legge n. 18 del 2020, è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 aprile 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all'emergenza sanitaria in atto.

Art. 103, comma 2 – Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione

Il comma 2 dell'art. 103 prevede che: *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*.

Nell'ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.

In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:

- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art. 92, comma 2, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, comma 1, c.d.s.;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.

Per l'effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

#### Art. 92, comma 4 – Differimento termini operazioni tecniche

Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "ope legis".

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Ancora, la sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell'art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall'art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

\*\*\*\*\*

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene altresì necessario aggiornare l'elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione.

Pertanto, a parziale modifica della circolare prot. n. 1565 del 17 marzo 2020, le attività indifferibili sono le seguenti:

1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);
2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
7. trasporto di merci in ambito extra - UE: compilazione dei certificati che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) - Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
9. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(dott.ssa Speranzina De Matteo)

Firmato digitalmente da  
**Speranzina De Matteo**

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
C = IT



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Roma,

Direzioni Generali Territoriali  
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile  
Loro sedi

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero  
delle infrastrutture e dei trasporti  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
[area5infrastrutture@regione.sicilia.it](mailto:area5infrastrutture@regione.sicilia.it)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Mobilità trasporti e telecomunicazioni  
Motorizzazione civile  
[regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it](mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it)

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
[motorizzazione@provincia.bz.it](mailto:motorizzazione@provincia.bz.it)

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
[motorizzazione.civile@provincia.tn.it](mailto:motorizzazione.civile@provincia.tn.it)

Regione Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione  
[r.ducourtil@regione.vda.it](mailto:r.ducourtil@regione.vda.it)

U.R.P.  
[urp.caraci@mit.gov.it](mailto:urp.caraci@mit.gov.it)

Ministero della salute  
Direzione Generale della Prevenzione  
[segr.dgprev@sanita.it](mailto:segr.dgprev@sanita.it)

Ministero dell'interno  
Servizio Polizia stradale  
[dipps.serv.stradale@pecps.interno.it](mailto:dipps.serv.stradale@pecps.interno.it)

Oggetto: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con circolare prot. 9209 del 19 marzo 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Alla luce di ulteriori approfondimenti si rende necessario fornire ulteriori precisazioni. Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.

\* \* \*

L'art. 103, commi 2 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione”*.

Il successivo articolo 104 stabilisce che *“La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”*.

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida.

- a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020; essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
- b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 106, **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020**, e dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020) fino al 30 giugno 2020;
- c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- d) **i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020, e dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020);**
- e) **gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);**
- f) **gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);**
- g) **i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);**
- h) **gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);**
- i) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

**La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9209 del 19 marzo 2020.**

**Il Capo del Dipartimento  
Dott. ssa Speranzina De Matteo**

**Firmato digitalmente da  
Speranzina De Matteo**

**O = Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti  
C = IT**

FF